

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2222

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2003

Disposizioni sulla missione umanitaria nazionale in Iraq

ONOREVOLI SENATORI. - Chi presenta questo disegno di legge ha già espresso il suo fermo e motivato giudizio sulla non legittimità dell'azione militare unilaterale condotta dagli Stati Uniti d'America, dal Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle altre Potenze della così detta «Piccola Coalizione», perchè non disposta o autorizzata dal Consiglio di sicurezza a norma dell'articolo 43 dello statuto delle Nazioni Unite.

Parimenti ha ritenuto che, per questi presupposti di diritto internazionale e per le disposizioni della Costituzione della Repubblica contenute nell'articolo 11, non sarebbe stato e non sarebbe legittimo l'invio di unità militari italiane in Iraq per operazioni militari.

Ma poichè ormai *de facto* si è avuta, per l'azione militare della «Piccola Coalizione», la *debellatio* del precedente regime politico, con la conseguente sospensione dell'esercizio delle funzioni sovrane da parte dello stato iracheno; e poichè con l'occupazione militare e il controllo politico-amministrativo di quel Paese e la doverosa assunzione da parte delle Potenze occupanti del potere-dovere di garantire l'ordine e la sicurezza, e insieme avviare il ristabilimento di normali condizioni di vita civile per quelle popolazioni; avendo il Parlamento nazionale approvato la decisione del Governo della Repubblica, avallata e garantita dal Presidente della Repubblica, di inviare in Iraq un corpo militare di spedizione a fini esclusivamente umanitari, sembra essere ormai necessaria e urgente l'adozione di idonee misure a copertura giuridica e finanziaria della missione ed a tutela della stessa.

Con il presente disegno di legge si propone la emanazione di norme giuridiche ai seguenti fini:

a) identificazione del contenuto della missione nella realizzazione esclusivamente

di scopi umanitari al servizio delle popolazioni irachene;

b) esclusione tassativa dell'impiego delle unità militari o di polizia per missioni di *peace-keeping* e di *peace-enforcing*, o comunque di concorso o collaborazione con le forze armate delle Potenze occupanti per fini militari o di polizia;

c) limitazione tassativa dell'eventuale impiego della forza militare o di polizia a soli fini di autodifesa e di protezione e sicurezza delle attività umanitarie della missione o delle organizzazioni nazionali non governative;

d) configurazione dello strumento della missione in un corpo militare di spedizione, con estensione dello *status* militare a tutti suoi componenti, ai fini della loro piena tutela dal punto di vista del diritto dei conflitti armati, anche nei confronti delle Potenze occupanti e di eventuali forme di resistenza militare da parte irachena;

e) concretizzazione della responsabilità di garanzia del Presidente della Repubblica, nella sua partecipazione agli atti formali di organizzazione del corpo militare di spedizione nonché alla determinazione delle regole di ingaggio a fini di auto-difesa e di protezione.

Essendosi costituita una situazione, solo certo *de facto*, ma pur sempre rilevante secondo il diritto internazionale, di occupazione militare e di governo e amministrazione da parte delle Potenze della «Piccola Coalizione», eventuali necessari e utili accordi con le autorità politiche, militari e amministrative delle Potenze occupanti non costituiranno riconoscimento a posteriori della legittimità della loro azione militare unilaterale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Missione umanitaria nazionale
e Corpo di spedizione Militare in Iraq)*

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a disporre, organizzare ed effettuare una Missione nazionale umanitaria nel territorio della Repubblica dell'Iraq, denominata AIDIRAQ, nei modi e nelle forme e secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. La Missione di cui al comma 1 è compiuta da un Corpo di spedizione militare, denominato IRAQ FORCE, che sarà dislocato nel territorio iracheno o in altre idonee basi, previ gli opportuni e necessari accordi con le autorità politiche, militari ed amministrative competenti delle Potenze occupanti attualmente il territorio dell'Iraq ai sensi del diritto internazionale vigente, e che provvedono o provvederanno al governo e all'amministrazione provvisoria dell'Iraq, per il titolo internazionale dell'occupazione di fatto, della *debellatio* del precedente regime politico e della sospensione nell'esercizio delle funzioni sovrane da parte dello stato iracheno, o con le autorità che esercitano la sovranità sul territorio di stazionamento in altre basi, non in territorio iracheno.

Art. 2.

(Scopi e limiti della missione)

1. La Missione nazionale umanitaria e il Corpo di spedizione militare, di cui all'articolo 1, hanno l'esclusivo compito di portare soccorso umanitario alle popolazioni dell'Iraq nel campo alimentare, farmaceutico, sa-

nitario e abitativo e altresì di concorrere alle più urgenti necessità di riparazione e di ricostruzione delle infrastrutture civili di base.

2. Il Corpo di spedizione militare espleta la missione umanitaria direttamente o attraverso organizzazioni nazionali non governative presenti sul territorio.

3. Il Corpo di spedizione militare provvede alla difesa e alla sicurezza del Corpo e delle organizzazioni non governative di cui si avvale e dei loro appartenenti, nonché alla protezione della raccolta, del trasporto, dell'immagazzinamento e della distribuzione degli aiuti umanitari, nonché a quella degli altri consentiti interventi. Il Corpo di spedizione militare può altresì svolgere, d'intesa o in concorso con le unità militari delle Potenze occupanti, all'opera di sminamento e di bonifica del territorio da materiali esplosivi e da aggressivi chimici e biologici.

4. Alle unità, anche di polizia militare o di polizia civile, del Corpo di spedizione militare è fatto assoluto e tassativo divieto di effettuare o concorrere ad effettuare, in qualunque caso e condizione, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, nonché di svolgere comunque compiti di protezione e sicurezza né delle unità militari delle Potenze occupanti né delle popolazioni locali.

Art. 3.

(Costituzione, composizione e ordinamento del Corpo di spedizione militare)

1. Il Corpo di spedizione militare in Iraq - IRAQ FORCE - è costituito e la sua composizione e ordinamento generale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro della difesa.

2. Nel Corpo di spedizione militare sono inquadrate le unità dell'esercito, della Marina

militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri, nonché del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), che vengano impiegate nella missione. Ad esse si applica il codice penale, militare di guerra.

3. Nel Corpo di spedizione militare sono inquadrati altresì le unità della Polizia di Stato e del Corpo dei Vigili del fuoco eventualmente impiegate nella missione stessa. A dette unità si applica lo *status* militare nonché il codice penale militare di guerra e il regolamento di disciplina militare, stabilendo con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno l'equivalenza delle qualifiche non militari ai gradi militari.

4. Gli appartenenti alla CRI potranno essere impiegati nella missione soltanto tramite la loro incorporazione con *status* militare nel Corpo militare della CRI, anche in deroga alla normativa vigente.

5. Al personale della carriera direttiva e della carriera dirigenziale non militare dello Stato che venga destinato a prestare servizio nel Corpo di spedizione militare è attribuito un grado militare ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, anche in deroga ai limiti di nomina o promozione ai gradi da esso previsti e si provvede, con il consenso del personale stesso, al richiamo alle armi, anche in deroga alla normativa vigente.

Art. 4.

(Comando e organizzazione del Corpo di spedizione militare)

1. Al Comando del Corpo di spedizione militare è preposto un maggiore generale o un tenente generale dell'Esercito, nominato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa.

2. Al Comandante del Corpo di spedizione militare è attribuito il comando pieno sul Corpo, conformemente a quanto previsto in situazioni analoghe dalla normativa NATO, e a lui sono conferite, in relazione alla missione del Corpo, le attribuzioni previste per il comandante in capo o comandante supremo dal codice penale militare di guerra e dalle leggi e convenzioni internazionali vigenti in materia di conflitti armati.

3. Il Comandante del Corpo si avvale di uno Stato maggiore per gli affari militari e di un Gabinetto per gli affari civili.

4. Alla organizzazione del Corpo di spedizione militare si provvede con disposizioni emanate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa sentito il Comandante del Corpo.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, è emanato apposito regolamento, relativo alla disciplina di ingaggio per la difesa del Corpo di spedizione militare nonché per la protezione della missione.

Art. 5.

(Altre attribuzioni del Comandante)

1. Al Comandante del Corpo di spedizione militare sono delegati tutti i compiti e le funzioni attribuiti alle autorità politiche e amministrative nazionali, in relazione alle organizzazioni non governative italiane, che siano state autorizzate dal Ministero degli affari esteri ad operare in Iraq.

